



**DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato *“Definizioni”*, che alla lettera ee) definisce gli organismi paritetici quali *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato *“Organismi paritetici”*, il cui comma 1-bis - inserito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - prevede che *“Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza ...omissis...”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51, comma 1-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinando al contempo i criteri identificativi per l'iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, la procedura di iscrizione e l'efficacia della stessa, nonché i presupposti e la procedura di cancellazione dal Repertorio;

**VISTA** l'istanza di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici, corredata dalla relativa documentazione, presentata dall' *“ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO”* in data 4 novembre 2022;



**DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** del parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, reso in data 21 febbraio 2023, al quale è subordinata l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022;

**RITENUTO** di dover procedere, all'esito dell'istruttoria ed alla luce del citato parere, all'iscrizione dell'"ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO" nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)*

1. L' "ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO" (d'ora in poi, in forma abbreviata, "O.P.N. ITALIA LAVORO"), con sede in Via Piave n. 24, Roma (RM) è iscritto al numero 2 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

**Articolo 2**

*(Obblighi successivi all'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l'"O.P.N. ITALIA LAVORO" è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l' "O.P.N. ITALIA LAVORO" deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nel Repertorio.



**DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Articolo 3**

*(Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)*

1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

*Roma, data di apposizione della firma digitale*

*Gennaro Gaddi*

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".